

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICITA' O PROPAGANDA E DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI SULLE STRADE E SULLE AREE PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

## ***Indice***

### ***Titolo I***

#### ***Disposizioni generali***

***Art. 1 Ambito di applicazione. Contenuti e finalità***

***Art. 2 Quadro normativo e di riferimento***

***Art. 3 Nozione di Centro Abitato***

### ***Titolo II***

#### ***Disciplina generale dei mezzi pubblicitari e degli impianti di propaganda***

***Art. 4 Definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico***

***Art. 5 Definizione dei mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione***

***Art.6 Definizione delle aree comunali***

***Art.7 Collocabilità all'interno del territorio comunale***

***Art.8 Collocazione vietata***

***Art.9 Collocazione fuori Centro Abitato***

***Art.10 Collocazione in Centro Abitato***

***Art.11 Dimensioni massime***

***Art. 12 Pubblicità itinerante***

***Art. 13 Piani e studi coordinati di arredo urbano***

***Art.14 Dergoghe***

***Art.15 Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà***

***Art.16 Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari***

***Art.17 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi***

***Art.18 Caratteristiche particolari delle insegne***

***Art. 19 Caratteristiche di tende e bacheche***

**Art.20** *Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio*

**Art.21** *Pubblicità fonica*

**Art.22** *Caratteristiche particolari di striscioni, locandine, stendardi e bandiere*

**Art.23** *Caratteristiche articolari dei segni orizzontali reclamistici*

**Art.24** *Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti*

**Art.25** *Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio*

**Art.26** *Stazioni di rifornimento di carburante*

**Art.27** *Disciplina delle tende*

### **Titolo III**

#### **Collocazione di forme pubblicitarie all'interno di Centro storico e/o Area vincolata**

**Art.28** *Norme generali*

**Art.29** *Collocazione di insegne*

**Art.30** *Collocazione di targhe professionali e di esercizio*

**Art.31** *Collocazione di bacheche ed insegne di valore storico*

**Art.32** *Collocazione di tende*

### **Titolo IV**

#### **Procedure per il rilascio dell'autorizzazione**

**Art.33** *Competenza alla ricezione della domanda ed al rilascio dell'autorizzazione*

**Art.34** *Autorizzazioni*

**Art.35** *Domanda di autorizzazione per impianti di pubblicità e propaganda*

**Art.36** *Richiesta documentazione integrativa, sospensione dei termini e conclusione del procedimento.*

**Art.37** *Durata delle autorizzazioni*

**Art.38** *Rinnovo delle autorizzazioni*

**Art.39** *Comunicazione di variazione del messaggio esposto su un mezzo pubblicitario*

**Art.40** *Obblighi del titolare dell'autorizzazione*

**Art.41** *Cessazione dell'autorizzazione*

**Art.42** *Impianti pubblicitari per vendesi/affittasi*

**Art.43** *Farmacie*

## **Titolo V**

### **Vigilanza e procedure sanzionatorie**

**Art.44 Sanzioni**

**Art.45 Ripristino dello stato dei luoghi**

**Art.46 Norme Transitorie**

**Art.47 Norme finali**

**Art.48 Entrata in vigore**

## **Titolo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1 Ambito di applicazione. Contenuti e finalità**

Il presente Regolamento disciplina l'installazione per i mezzi pubblicitari come di seguito definiti, determinandone la tipologia e la distribuzione sul territorio comunale in relazione alle esigenze di carattere economico, delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, di equilibrio della localizzazione degli impianti e del rispetto delle norme di sicurezza della circolazione stradale, oltre al rispetto delle previsioni e prescrizioni urbanistiche.

La finalità del Regolamento è quella di disciplinare i criteri e le modalità per l'installazione degli impianti pubblicitari, al fine di contemperare la domanda del mercato con le esigenze di salvaguardia del decoro e della qualità estetica e funzionale dell'ambiente urbano.

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari è comunque subordinata ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal Comune di Mapello ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del relativo Regolamento attuativo.

#### **Art. 2 Quadro normativo e di riferimento**

Le norme contenute nel presente regolamento hanno come riferimento la normativa nazionale e locale vigente, in particolare:

- D. Lgs.30/04/1992 n.285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni,
- D.P.R. 16/12/1992 n.495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni.
- D. Lgs.15/11/1993 n. 507 "Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per occupazione spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province, nonché la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della Legge n. 421 del 23/10/1992, concernente il riordino della finanza territoriale" e successive modifiche ed integrazioni.
- Regolamento comunale vigente per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio.
- Regolamento comunale vigente per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
- Legge Regionale Lombardia n.17 del 27/03/2000 Misure urgenti in tema di risparmio energetico ad uso di illuminazione sterna e di lotta all'inquinamento luminoso.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente.

- Piano Governo del Territorio vigente
- Vincoli Paesaggistici ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

### **Art. 3 Nozione di Centro Abitato**

Si definisce centro abitato la parte di territorio inclusa in un perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi, individuato cartograficamente ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e definito dagli atti dell'Ente.

## **Titolo II**

### **Disciplina generale dei mezzi pubblicitari e degli impianti di propaganda**

#### **Art. 4 Definizione di luogo pubblico e di luogo aperto al pubblico**

La pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, comprese quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o da tali luoghi percepibile.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali od ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi sul luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Rientrano nel concetto di pubblicità anche i disegni accompagnati da iscrizioni o diciture, nonché quei fregi atti di per sé stessi ad individuare il prodotto di una certa marca o un determinato soggetto esercente un'attività diretta alla produzione di beni o servizi.

#### **Art. 5 Definizione dei mezzi pubblicitari soggetti ad autorizzazione**

Il presente articolo disciplina i mezzi Pubblicitari soggetti ad autorizzazione:

a) Insegna di esercizio:

E' da considerarsi insegna la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

Per pertinenze accessorie si intendono spazi ed aree private di uso esclusivo delle ditte richiedenti o di uso comune con altri condomini, aperte al pubblico, comunque accessibili e visibili dalla pubblica via, o da aree pubbliche in genere, purché poste al servizio anche se non in modo esclusivo della ditta richiedente e ove la stessa svolga (anche in modo decentrato) la propria attività.

In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più' attività', è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

Le insegne di esercizio e pubblicitarie si classificano secondo la loro collocazione in:

- 1) bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
- 2) bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
- 3) frontali;
- 4) a tetto, su pensilina o sulle facciate di edifici destinati a funzioni industriali, commerciali e direzionali;

5) su palina (insegna collocata su supporto proprio).

Le dimensioni massime delle insegne di esercizio e pubblicitarie collocate in centro abitato sono le seguenti:

- m.<sup>2</sup> 10 per quelle individuate ai precedenti punti 1), 2), 3) ed 5), collocate parallelamente all'asse della carreggiata,
- m.<sup>2</sup> 2, per quelle non collocate parallelamente all'asse della carreggiata,
- m.<sup>2</sup> 14, per le insegne rientranti nell'ipotesi prevista dalla successiva lettera p);
- m.<sup>2</sup> 20, per quelle individuate al precedente punto 4).

La collocazione di insegne e la dimensione delle stesse, nelle zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, viene disciplinata dall'art. 28 e seguenti del presente regolamento.

Sono equiparate alle insegne, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro.

- b) Preinsegna e segnaletica stradale pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata da frecce di orientamento, ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della stessa e comunque nel raggio di km.5; non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
- c) Cartello: manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione dei messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
- d) Manifesto: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici; esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi da cartelli e agli altri mezzi pubblicitari; non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.
- e) Striscione, locandina e stendardo: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari; esso è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permettere il posizionamento a scavalco della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore; può essere luminoso per luce indiretta.
- f) Bandiera: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, esclusivamente finalizzato alla promozione di messaggi pubblicitari; esso è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su un lato o comunque sventolante tipo bandiera; può essere luminoso per luce indiretta.
- g) Sorgente luminosa: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura.
- h) Segno orizzontale reclamistico: consiste nella riproduzione sulla superficie stradale, o comunque calpestabile o transitabile, con pellicole adesive o altro metodo grafico, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
- i) Volantino: elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici; esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari generalmente a mano; non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari; equivale all'attività di volantaggio la pubblicità posta in essere mediante persone circolanti lungo la pubblica via con cartelli o altri mezzi, esclusi quelli sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari.

- j) Pubblicità fonica o sonora: qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici; può essere effettuata in forma fissa o itinerante anche con veicoli; è considerata pubblicità sonora anche effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alle forme di cui sopra, in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.
- k) Impianto per affissioni: qualunque manufatto con caratteristiche analoghe ai cartelli di cui alla lettera c) o agli impianti di cui alla lettera i), esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione dei manifesti di cui alla lettera d) destinato alle sole affissioni pubbliche.
- l) Vetrinetta: manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari, con facoltà di destinare parte o tutta la superficie a comunicazioni istituzionali.
- m) Proiezione luminosa: effettuazione della pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o simili, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate: addobbi ricorrenti nelle festività riproducenti sagome o forme geometriche a soggetti illuminati o luminosi per propria natura.
- n) Contenitore pubblicitario: manufatto supportato da idonea struttura, posato semplicemente al suolo, per la diffusione a mezzo raccolta di volantini e pubblicazioni periodiche per la promozione di beni e servizi, esposto esclusivamente in prossimità e nelle pertinenze di edicole e dove si svolge l'attività pubblicizzata.
- o) Impianto pubblicitario di servizio: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (pensiline e paline di fermata bus, transenne parapetonali, cestini, orologi) recanti uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- p) Impianti di pubblicità o propaganda:
  - 1) Targa di esercizio, corrispondente a scritta in caratteri alfanumerici priva di luminosità propria e completata eventualmente da simboli o marchi con caratteristiche, dimensioni, supporti e materiali stabiliti dal presente Regolamento all'art. 20, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, nel caso in cui l'attività stessa sia priva di vetrine;
  - 2) Targa pubblicitaria non di esercizio, definita come la targa di esercizio, se ne discosta esclusivamente per la tipologia del messaggio contenuto e per la disciplina impartita dal successivo art. 20;
  - 3) Bacheca, corrispondente a vetrinetta con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio e destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie nonché, solo se a muro, alla esposizione di menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi o alla esposizione di locandine attinenti alle attività di carattere teatrale o cinematografico (potendo in questo solo caso essere posta su pali in modo autonomo);
  - 4) Tenda, corrispondente, per le finalità del presente regolamento, a manufatti mobili o mobili anche solo parzialmente, in tessuto o in materiali assimilabili, compreso PVC, posti esternamente a protezione di vetrine o ingressi, essendo escluse dalla presente regolamentazione le tende parasole, da adibire a protezione di immobili ad uso civile abitazione (per le quali si rinvia alle norme del Regolamento Edilizio Comunale);
  - 5) Impianto di pubblicità o propaganda a messaggio variabile, in corrispondenza a qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili eventualmente eccedenti quelle prescritte per i cartelli pubblicitari, di cui al successivo art.20, se installati parallelamente al senso di marcia dei veicoli, da collocarsi in aree o zone da individuare con gli appositi piani di cui al successivo art. 15, ovvero previa valutazione di progetti per la collocazione singola degli impianti; può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di m<sup>2</sup>. 18;

6) Impianto di insegne o targhe coordinate: si intende quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, installate a muro o su pali, della superficie massima di m<sup>2</sup> 14;

7) Vetrotarghe, corrispondente alla riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive, di scritte con caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici;

8) Impianto di pubblicità o propaganda, corrispondente a qualunque manufatto comunque finalizzato alla pubblicità e/o propaganda di prodotti o attività non rientranti nelle fattispecie sopra disciplinate.

La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del Codice della Strada e art. 57 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione Codice della strada.

La pubblicità fonica è consentita alle condizioni e nei limiti indicati dall'art. 21 del presente Regolamento.

I mezzi pubblicitari di cui al presente Regolamento sono definiti luminosi, quando, sia per luce propria, sia per luce indiretta, il messaggio pubblicitario risulti visibile in forma illuminata. Sono considerati analoghi ai luminosi anche quegli impianti caratterizzati dall'impiego di diodi luminosi, lampadine, led o similari, che mediante controllo elettronico, elettromeccanico, comunque programmato, permettono la diffusione di messaggi pubblicitari, anche in forma intermittente o variabile.

Le insegne, o gli altri mezzi quando applicabile, sono definite "a bandiera", quando non sono applicate per tutta la loro superficie in aderenza al fabbricato, quando, anche se applicate in aderenza, presentino sporgenza rispetto alla superficie su cui sono installate superiore a (cm.10-15-20-25), e comunque quando il messaggio pubblicitario è posizionato perpendicolarmente o con angolazione rispetto all'asse tangente la strada. Sono definite rientranti, quando siano comprese, senza sporgenza alcuna, nella sagoma dell'ingresso o della pertinenza accessoria stessa, e comunque senza alterazione dell'estetica architettonica dell'immobile stesso.

#### ***Art.6 Definizione delle aree comunali***

La disciplina della distribuzione dei mezzi pubblicitari, considera il Comune di Mapello suddiviso nelle seguenti aree:

- area 1: centro storico ed aree sottoposte a vincolo paesaggistico
- area 2: centro abitato escluso area 1
- area 3: la restante parte del territorio comunale

#### ***Art.7 Collocabilità all'interno del territorio comunale***

Gli impianti pubblicitari collocabili all'interno della area 1 sono: insegne di esercizio, preinsegne e segnaletica stradale pubblicitaria, manifesto avente dimensioni massime cm. 100x140, striscione, locandina, bandiera, sorgente luminosa, segno orizzontale reclamistico, volantino, pubblicità fonica e sonora, impianto per affissioni avente dimensioni massime cm. 100x140, targa, bacheca, vetrinetta, proiezione luminosa, contenitore pubblicitario, tenda.

Gli impianti collocabili nell'area 2 sono: insegna di esercizio, preinsegne e segnaletica stradale pubblicitaria, cartello, manifesto, striscione, locandina, bandiera, sorgente luminosa, segno orizzontale reclamistico, altro impianto di pubblicità o propaganda, volantino, pubblicità fonica e sonora, impianto per affissioni, targa, bacheca, vetrinetta, proiezione luminosa, contenitore pubblicitario, impianto pubblicitario di servizio, tenda.

Gli impianti pubblicitari, così come definiti dal precedente art.5, collocabili all'interno dell'area 3 sono esclusivamente quelli stabiliti dall'art.23 del D.lgs. 285/92 e dal relativo Regolamento di esecuzione.

E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari abbinati a cestini porta rifiuti, transenne parapetonali e paline di fermata autobus eccetto quanto previsto dal successivo art.8.

E' vietato collocare o affiggere o qualsiasi altra forma di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali.

Gli impianti collocati in area sottoposta a vincolo paesaggistico saranno oggetto di specifico nulla osta rilasciato dall'omonima commissione comunale.

#### **Art.8 Collocazione vietata**

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle targhe e delle bacheche, è vietato, fuori ed entro i centri abitati, nei seguenti punti:

- lungo ed in vista delle strade extraurbane principali e relativi accessi (ex SS342 – Briantea);
- sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- sui cavalcavia e loro rampe;
- sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento, ad eccezione dei centri abitati, dove questa disposizione non si applica alle transenne parapetonali, a condizione che i messaggi pubblicitari siano posti solo sulla faccia rivolta ai pedoni;
- sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o luoghi di interesse storico o artistico.

Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare le targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica visibilità.

La collocazione degli impianti fissi per le affissioni è sempre vietata sulle aree private.

La collocazione di mezzi pubblicitari è vietata sui parapetti di balconi, sulle facciate e dentro le luci delle finestre, ad eccezione di quanto stabilito nel successivo art.18.

#### **Art.9 Collocazione fuori Centro Abitato**

Il posizionamento di cartelli e di altri mezzi di pubblicità fuori dai centri abitati, salvo quanto previsto dal successivo 2° comma, può essere autorizzato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 3 dal limite della carreggiata;
- m. 100 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- m. 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- m. 150 prima dei segnali di indicazione;
- m. 100 dopo i segnali di indicazione;
- m. 100 dal punto di tangenza delle curve orizzontali;
- m. 250 prima dalle intersezioni;
- m. 100 dopo le intersezioni;
- m. 200 dagli imbocchi delle gallerie;
- m. 100 dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a m.3 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento o comunque sempre che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada.

#### **Art.10 Collocazione in Centro Abitato**

La collocazione dei cartelli e di tutti gli altri mezzi pubblicitari, entro i centri abitati, salvo quanto previsto dall'art. 14 e successivi nonché dal comma successivo del presente articolo, può essere autorizzata nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- m. 25 prima dei segnali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e dalle intersezioni;
- m. 20 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- m. 30 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dal vertice dei raccordi verticali concavi e convessi;
- m. 3 dal limite della carreggiata.

Gli impianti in serie sono consentiti a condizione che non limitino la visibilità, nel rispetto delle prescrizioni sopra elencate. Le serie possono essere di tre impianti per uno spazio totale di m.20 per impianti di affissione tipo locandina; le serie devono essere distanti tra di loro almeno m.50.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Le norme di cui ai precedenti commi e quella di cui all'art.7 comma 1, nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a m.3 dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, intersezioni a raso e curve è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, il muro, i tronchi degli alberi ovvero la tangente della curva. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento o comunque sempre rispettare le disposizioni dell'art. 23, 1° comma, del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.

#### **Art.11 Dimensioni massime**

I mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di m<sup>2</sup>. 6, ad eccezione del punto a) e b) dell'art.5.

Per i mezzi pubblicitari installati nel Centro Abitato, si fa rimando alle norme che disciplinano le singole tipologie di impianti contenute negli articoli successivi.

#### **Art. 12 Pubblicità itinerante**

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità "itinerante", intendendosi con questa definizione l'uso di cartelli ed altri impianti pubblicitari corredati da frecce indicative, localizzate in punti tale da creare un itinerario stradale di avvio alla sede dell'attività.

Possono essere installati i segnali turistici e di territorio, come definiti dall'art.134 e seguenti del Regolamento di esecuzione ed attuazione del vigente Codice della strada.

#### **Art. 13 Piani e studi coordinati di arredo urbano**

I mezzi di pubblicità e gli impianti di pubblicità e propaganda disciplinati dal presente regolamento, qualora

siano ricompresi in zone o edifici oggetto di piani o di studi coordinati di arredo urbano, approvati con specifici atti deliberativi dall'Amministrazione Comunale, devono adeguarsi alle prescrizioni in essi contenuti.

L'approvazione di tali piani è subordinata alla verifica del rispetto dei principi e criteri inderogabili previsti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

#### **Art.14 Derghe**

I mezzi e gli impianti di pubblicità e propaganda collocati su aree pubbliche o di uso pubblico non visibili dalla strada, non sono assoggettati alle limitazioni previste dal presente regolamento.

#### **Art.15 Collocazione di mezzi pubblicitari con carattere di provvisorietà**

I cartelli pubblicitari mobili riferiti a manifestazioni, spettacoli (anche circensi) ed iniziative temporanee di carattere culturale e sportivo aperte al pubblico, devono essere autorizzate secondo le modalità indicate negli articoli successivi, sia se da collocarsi su suolo pubblico che su spazi sovrastanti, anche secondo quanto stabilito da altri regolamenti comunali.

La domanda deve essere presentata, preferibilmente, almeno 30 giorni prima dall'organizzatore e, se presentata da Enti, associazioni sindacali, partiti politici, consorzi, associazioni religiose, sportive, culturali e similari o da persone giuridiche, dal responsabile o legale rappresentante delle stesse, con le modalità previste dall'art.35.

Le manifestazioni organizzate dal Comune saranno oggetto di comunicazione da parte del Dirigente dell'Area interessata.

E' consentita l'esposizione massima di n.40 cartelli per manifestazioni che abbiano luogo sul territorio di Mapello e di n.20 cartelli per manifestazioni che abbiano luogo in altri Comuni; i predetti non possono superare le dimensioni di m.0,70x1,00, salvo debita autorizzazione motivata da esigenze specifiche.

#### **Art.16 Collocazione e caratteristiche di cartelli ed altri mezzi pubblicitari**

La collocazione dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento, sia ambientale che architettonico.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare ed in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela dovrà essere adottata nell'utilizzo del colore rosso, specialmente in corrispondenza o in prossimità delle intersezioni o quando si richieda di installare manufatti a forma circolare o triangolare; l'utilizzo del colore rosso non dovrà generare confusione per dimensioni e forma con i segnali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettività.

Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera (ad eccezione degli impianti fissi per le affissioni) deve essere in ogni suo punto ad una quota superiore di m. 1,5 rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m. 5,10 rispetto al piano della carreggiata.

E' vietata l'installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario mobile posato al suolo.

L'installazione di mezzi pubblicitari che non contengano messaggi pubblicitari sono soggette a preventiva autorizzazione di cui all'art.35, salvo rilascio delle autorizzazioni necessarie per la posa di manufatti.

#### **Art.17 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi**

Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, oltre al rispetto dei requisiti indicati dal precedente articolo, non possono avere né luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli.

La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso.

La croce verde luminosa è consentita esclusivamente per indicare le farmacie.

#### ***Art.18 Caratteristiche particolari delle insegne***

Le insegne a bandiera, a muro o a facciata di edificio o installate su palo, tanto orizzontali che verticali aggettanti su marciapiedi ed aree di pertinenza adibite rispettivamente al passaggio di pedoni e automezzi, devono essere installate, nel rispetto delle altezze minime, in modo tale che l'altezza da terra al bordo inferiore sia uguale o superiore a m. 2,50, se si tratta di aree di passaggio pedonale e a m. 4,70, se le aree sono adibite al passaggio di automezzi.

La distanza del bordo verticale esterno dell'insegna, rispetto al filo del muro dell'edificio, non può superare i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede, ed in valore assoluto m. 1,20, posto sia in area privata pertinenziale gravata da servitù di pubblico passaggio che in quello in cui aggetti su suolo pubblico o di uso pubblico, per i casi ammessi.

Le insegne frontali devono essere installate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, od immediatamente sopra lo stesso solamente nei casi in cui le dimensioni della vetrina o l'altezza della porta non lo consentano o pongano limitazioni alla funzionalità dell'esercizio a fronte di autodichiarazione del richiedente. Devono, inoltre, avere una sporgenza massima rispetto al filo esterno del muro di cm. 15 ed essere contenute all'interno della proiezione verticale del vano stesso.

In edifici destinati a funzioni di carattere industriale, commerciale e direzionale possono essere installati insegne o marchi di fabbrica, oltre che sulle facciate, in deroga a quanto previsto dal comma precedente, a tetto o su pensilina, intesi come parti integranti del disegno architettonico dell'edificio.

Le insegne montate su supporto proprio o su palina collocate su area privata pertinenziale, devono rispettare un'altezza da terra misurata dalla quota del terreno al bordo superiore non maggiore a m. 8,00; per quelle a muro, quando nei soli casi previsti e consentiti aggettino sul soprassuolo pubblico, devono essere rispettate le condizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo. Non sono ammesse insegne sia di esercizio che pubblicitarie su supporti autonomi (pali ecc.) sia direttamente poste, sia solo sporgenti sul suolo pubblico in genere, essendo comprese in questo le aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e termini di legge.

Si subordina la possibilità di installazione di insegne sulle facciate degli edifici caratterizzati da vincoli architettonici al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela, salvo diversamente prescritto negli articoli successivi.

E' vietata la installazione di insegne sulle facciate, sui parapetti di balconi (ad esclusione di quelli al servizio di attività commerciali, artigianali o industriali, purché l'insegna non superi il filo del muro esterno di facciata) e dentro le luci delle finestre, ad esclusione di tendine a caduta verticale a filo vetro, previo parere dell'Ufficio tecnico comunale. È vietata altresì detta collocazione nelle arcate frontali e di testa dei portici. Sono ammesse le insegne anche a facciata, quando la loro collocazione, sulla base di autodichiarazione firmata e sottoscritta dal richiedente l'autorizzazione, sia impedita dalla presenza di vasistas per prese d'aria, o dall'altezza ridotta delle vetrine o dalla necessità di installare tende che andrebbero ad impedire la visibilità delle stesse.

### **Art. 19 Caratteristiche di tende e bacheche**

Le tende a protezione di mostre, vetrine ed accessi pedonali, escluse quelle ad uso civile abitazione, dovranno osservare un'altezza minima dalla quota del marciapiede di m. 2,20 per le parti rigide e m. 2,00 le parti mobili, a condizione che ciò non arrechi disturbo alla visibilità ed un oggetto inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a m. 2.

La sporgenza massima delle bacheche, ove consentite a muro, non deve essere superiore a cm. 10 dal filo esterno della muratura.

### **Art.20 Caratteristiche e installazione di targhe professionali e di esercizio**

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere devono essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, anche in riferimento alle condizioni specifiche, lateralmente alla porta stessa o sui battenti ed avere una dimensione massima di cm. 60 x 40.

Le targhe col nome del condominio o del residence e quelle inferiori a cm.<sup>2</sup> 300 non rientrano nella disciplina del presente regolamento.

Le targhe pubblicitarie possono avere dimensioni massime cm. 70x30

### **Art.21 Pubblicità fonica**

La pubblicità fonica è autorizzata dal Comune.

Nei Centri Abitati, per ragioni di pubblico interesse sono disposte le limitazioni di seguito indicate.

E' consentito effettuare tale pubblicità nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Nei giorni festivi e negli orari non previsti, è possibile concedere deroghe, durante lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale, religioso e similari.

Altre limitazioni possono essere disposte con provvedimento di carattere generale dal Sindaco.

Devono in ogni caso essere osservate le prescrizioni eventualmente indicate nell'autorizzazione amministrativa.

La pubblicità elettorale è disciplinata dalle disposizioni che regolano la materia.

### **Art.22 Caratteristiche particolari di striscioni, locandine, standardi e bandiere**

L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è ammessa unicamente durante il periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltre che nei 7 giorni precedente nelle 24 ore successive agli stessi. Il contenuto del messaggio pubblicitario deve essere strettamente riferito alla manifestazione e può essere accompagnato dalle sole indicazioni relative a marchio, enti, associazioni, ditte o sponsor in generale.

Le distanze dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari sono così ridotte:

- fuori Centro Abitato, m. 50;
- nel Centro Abitato, m. 12,50.

La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 18

### **Art.23 Caratteristiche particolari dei segni orizzontali reclamistici**

I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente all'interno di aree di uso pubblico di pertinenza di complessi industriali e commerciali e lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive.

Per essi non si applicano gli artt.8, 9 e 10, salvo che per le distanze previste per le collocazioni di mezzi pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

I predetti segni reclamistici orizzontali devono essere realizzati con materiali rimovibili, ma ben ancorati alla superficie stradale nel momento dell'utilizzo e devono essere tali da garantire una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

#### ***Art.24 Cartelli ed altri mezzi abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti***

Lungo le strade e in prossimità di esse è ammessa l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, quali orologi, contenitori per i rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, rastrelliere ed altro, purché siano rispettate le distanze minime previste per la collocazione di impianti pubblicitari fuori ed entro i centri abitati, ad eccezione, solo nei centri abitati, dei casi in cui la superficie di esposizione sia inferiore a m.<sup>2</sup>1.

#### ***Art.25 Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio***

Sulle strade di tipo A e B, come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, la superficie complessiva dei cartelli e dei mezzi pubblicitari non deve superare il 3% delle aree occupate dalle stazioni e dalle aree di parcheggio; mentre sulle strade di tipo C, D, E ed F, definite come sopra, la superficie non può superare l'8%.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, inoltre, in eccedenza alle superfici pubblicitarie di cui sopra, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati, entro il limite di m.<sup>2</sup> 2 per ogni servizio prestato.

Fuori dei centri abitati può essere autorizzata la collocazione per ogni senso di marcia di un solo cartello pubblicitario delle stazioni di servizio della superficie massima di m.<sup>2</sup> 3. Il predetto deve rispettare la distanza minima di m. 200 da tutti gli altri cartelli.

#### ***Art.26 Stazioni di rifornimento di carburante***

Fuori dai centri abitati, nelle aree destinate a stazione di rifornimento di carburante, può essere autorizzata la collocazione di cartelli con le medesime modalità di cui all'ultimo comma del precedente articolo.

All'interno dei centri abitati valgono le disposizioni previste dal 3 comma del precedente articolo, ad eccezione della distanza minima da tutti gli altri cartelli che non può essere inferiore a m. 20.

#### ***Art.27 Disciplina delle tende***

Le tende, così come definite al precedente art. 5, possono essere collocate in deroga alle distanze minime di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento nel solo caso in cui non riportino alcun tipo di messaggio pubblicitario. Le predette, comunque, non possono contrastare con quanto previsto dal Regolamento Edilizio.

E' consentito riportare l'insegna di esercizio sulla tenda parallelamente all'asse della carreggiata e sui laterali solo nei casi in cui siano rispettate le distanze previste dagli artt. 9 e 10 del presente Regolamento e comunque nel rispetto del Codice della Strada vigente.

### ***Titolo III***

## ***Collocazione di forme pubblicitarie all'interno di Centro storico e/o Area vincolata***

### **Art.28 Norme generali**

Le norme del presente Titolo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale.

All'interno delle zone di interesse storico artistico culturale ed ambientale classificate dalla normativa del piano regolatore generale come zone territoriali omogenee di tipo A è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio.

Sono vietate:

- a) la collocazione di insegne su palina;
- b) la installazione di insegne a bandiera orizzontale e verticale, ad eccezione di quelle relative a rivendite di tabacchi, a concessioni governative per lotterie, a simboli del telefono, a uffici postali, a posti telefonici pubblici, a farmacie e alberghi;
- c) la installazione di insegne sui tetti, terrazzi, balconi, finestre e facciate;
- d) l'installazione di locandine, stendardi e bandiere;
- e) l'installazione dei segni orizzontali reclamistici;
- f) l'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile, anche provvisori;
- g) l'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari;
- h) l'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle collocate a muro e relative alle informazioni cinematografiche e di spettacolo e di quelle contenenti il menù con tariffario dei ristoranti ed alberghi, purché prive di illuminazione propria;
- i) l'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo, in presenza di illuminazione pubblica.

Sono consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporti propri, destinate alla diffusione di informazioni delle attività' degli enti pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale e delle associazioni riconosciute, purché prive di illuminazione propria. Sono consentite inoltre l'installazione di bandiere istituzionali.

### **Art.29 Collocazione di insegne**

Le insegne frontali devono essere contenute nello spazio compreso tra gli stipiti e l'architrave dell'apertura dell'esercizio, al filo interno della muratura o nel vetro. Per le insegne a luce indiretta, l'apparecchio di illuminazione deve essere contenuto entro l'apertura dell'esercizio ed il filo interno della muratura. E' comunque vietata la installazione di sistemi di illuminazione ad intermittenza. E' vietato collocare insegne nelle arcate frontali e di testa dei portici.

La collocazione al di sopra del vano di esercizio, è possibile solo nel caso di ripristino di insegne storiche preesistenti, chiaramente documentate e riferite allo specifico vano oggetto di intervento e previo parere obbligatorio e vincolante del Area tecnica che esprimerà valutazione di impatto architettonico.

Le insegne a bandiera orizzontale o verticale relative a rivendite di tabacchi, lotterie ministeriali, posti telefonici pubblici e posti di pronto soccorso, devono limitarsi ad indicare il simbolo prescritto dalla normativa vigente, in un solo esemplare; le predette possono sporgere su soprassuolo pubblico nel rispetto delle altezze e distanze definite nel presente regolamento.

Se le insegne degli alberghi sono del tipo “a bandiera a parete”; le stesse devono essere contenute nelle dimensioni di mt. 1,20 x 1,00 previste per la bandiera orizzontale e di mt. 1x1,20 previste per la bandiera verticale. Le suddette insegne devono recare la scritta in colore nero, su fondo bianco, con bordo marrone, indicante la denominazione e le stelle di categoria, comunque in un solo esemplare.

### ***Art.30 Collocazione di targhe professionali e di esercizio***

La collocazione di targhe indicanti professioni ed attività in genere è consentita solo ad esercizi e studi professionali. Le targhe dovranno essere collocate lateralmente alle porte o sullo stipite e potranno essere realizzate in un qualsiasi materiale rigido non facilmente deteriorabile, nei colori dell’ottone, del bronzo, dell’argento, dell’oro e similari, nonché nei materiali e nei colori propri di marmi, pietre e analoghi. Se realizzate in plexiglas, dovranno avere sfondo trasparente. La scelta dei materiali dovrà comunque tenere conto dello stato dei luoghi, ed in particolare delle caratteristiche delle facciate e della presenza di altre targhe già in essere, in modo da garantire la massima uniformità, sia con riguardo alla forma che ai materiali scelti.

La dimensione massima consentita per le targhe è di cm. 50 x 40. In presenza di altre targhe, dovranno essere adottati appositi listelli porta targhe e dovrà comunque esserne previsto l’allineamento.

### ***Art.31 Collocazione di bacheche ed insegne di valore storico***

Insegne e bacheche esistenti, di valore storico o di alta qualità progettuale, saranno ricomprese in apposito elenco e sottoposte a tutela. Qualunque progetto di modificazione, dovrà ottenere il parere obbligatorio e vincolante dell’Area Tecnica comunale.

### ***Art.32 Collocazione di tende pubblicitarie***

Le tende pubblicitarie esterne a protezione di vetrine e di ingressi pedonali, dovranno avere un’altezza minima dalla quota del marciapiede di m. 2,20 per le parti rigide e di m. 2,00 per le parti mobili. Potrà essere adottata una maggiore o minore altezza, previa specifica segnalazione e verifica sul posto, qualora per effetto delle predette, se installate nei termini sopradescritti, dovesse derivare impedimento alla visibilità di segnali stradali, o intralcio al transito pedonale o stradale. L’oggetto dovrà essere inferiore di almeno cm. 20, alla larghezza del marciapiede e comunque non superiore a m. 2,00. In strade prive di marciapiede l’oggetto delle tende non dovrà superare la dimensione di m. 1,00.

Le tende pubblicitarie dovranno essere collocate esclusivamente al di sopra o internamente al vano della vetrina ed essere o piane, con braccia estensibili o a braccetti, oppure a capottina o a caduta verticale, in uno dei vari modelli esistenti in commercio. Le strutture portanti dovranno essere in metallo, anche plastificato, purché antiruggine, ad essere idonee a resistere all’aggressione degli agenti atmosferici ed alla spinta del vento. Il tessuto potrà essere in tela, cotone e similari o in pvc e in altri materiali plastici privi di rigidità. Le tende dovranno essere realizzate in tinte chiare e tenui e, in particolare, nei colori panna, canapa chiara, bianco opaco, beige chiaro. Le tende a caduta verticale comprese quelle fisse a protezione degli occhi dei portici, dovranno essere di colore marrone o verde, omogenee rispetto quelle già installate, in adeguamento e nel rispetto del contesto storico esistente.

Le tende pubblicitarie verticali fisse poste a protezione degli occhi dei portici, potranno essere dotate di diciture di esercizio. Le tende pubblicitarie a caduta verticale, mobili, poste in corrispondenza dei porticati, non dovranno invece recare diciture. Per le altezze da terra, vale quanto già detto al comma 1 del presente articolo.

E’ vietata l’installazione di tende pubblicitarie nelle arcate di testa dei portici situati agli incroci di vie.

La sostituzione di tende pubblicitarie, anche della sola tela, comporta l'adeguamento senza riserve alla presente normativa.

L'installazione delle tende esterne è comunque subordinata a nulla osta dell'Area tecnica comunale.

## **Titolo IV**

### **Procedure per il rilascio dell'autorizzazione**

#### **Art.33 Competenza alla ricezione della domanda ed al rilascio dell'autorizzazione**

Chiunque intenda installare impianti di pubblicità e propaganda ed altri mezzi pubblicitari sulle strade o sulle aree pertinenziali in vista delle predette, deve presentare domanda ed ottenere regolare autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento, salvo che nei casi indicati dal Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

Per le installazioni pubblicitarie sulle strade al di fuori del Centro Abitato, la domanda deve essere presentata all'ente proprietario della strada (competente a rilasciare l'autorizzazione di cui sopra), secondo il seguente ordine:

- per le strade statali, alla direzione compartimentale A.N.A.S. competente per territorio o agli uffici speciali per le autostrade;
- per le strade regionali provinciale e comunali o di proprietà di altri enti, alle rispettive amministrazioni;

All'interno del Centro Abitato, di cui all'art. 3, la competenza a ricevere la domanda ed a rilasciare l'autorizzazione, è sempre del Comune.

Per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti all'interno di centri abitati, il rilascio dell'autorizzazione è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni contenute nell'art. 23 del Codice della Strada e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente proprietario della linea ferroviaria, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

#### **Art.34 Autorizzazioni**

E' necessaria apposita autorizzazione comunale per le seguenti forme pubblicitarie:

- insegne e targhe;
- cartelli pubblicitari;
- striscioni e stendardi;
- distribuzione di materiale pubblicitario in forma ambulante;
- diffusione sonora da posto fisso/mobile;
- pannelli luminosi e proiezioni in luogo pubblico;
- mongolfiere, aeromobili e palloni frenati.

Le autorizzazioni di mezzi pubblicitari aventi carattere di provvisorietà quali striscioni e stendardi, alla pubblicità in forma ambulante (ivi compresa la distribuzione di materiale pubblicitario), alla diffusione sonora da posto fisso/mobile sono rilasciate, previo parere obbligatorio della Polizia Locale, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Le autorizzazioni permanenti relative a insegne e targhe, cartelli pubblicitari, pannelli luminosi, e proiezioni in luogo pubblico, ad aeromobili e palloni frenati sono rilasciate entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta, previo parere obbligatorio della Polizia Locale e dell'Area Tecnica comunale.

Il Responsabile del procedimento può richiedere la trasmissione di atti, documenti, dati e notizie necessari ed indispensabili ai fini dell'istruttoria. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e decorre nuovamente dalla data di ricevimento di quanto richiesto.

Per acquisire i pareri obbligatori e facoltativi di altri uffici e servizi, il Responsabile del procedimento trasmette la domanda e gli eventuali atti istruttori già compiuti entro 15 giorni dalla ricezione.

Nel caso sia necessario acquisire il parere di Commissioni comunali, i termini di cui ai commi precedenti sono sospesi fino all'espressione di detto parere.

Gli impianti pubblicitari previsti in contratti di sponsorizzazione, in accordi di collaborazione o in convenzioni, stipulati dal Comune ai sensi dell'art. 119 e s.m.i. del T.U. ordinamento degli enti locali, di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, derogano al procedimento amministrativo di cui al presente articolo.

Gli impianti di cui al comma 7 sono autorizzati con la stipula dei contratti, degli accordi o delle convenzioni di cui sopra, previo parere vincolante della Commissione comunale in ordine all'ubicazione, collocazione, dimensioni e caratteristiche tecniche degli impianti stessi.

#### ***Art.35 Domanda di autorizzazione per impianti di pubblicità e propaganda***

La domanda, indirizzata al Responsabile del settore competente è soggetta a l'imposta di bollo nella misura stabilita dalle leggi fiscali, e deve essere presentata online tramite lo sportello telematico SUAP del Comune di Mapello (reperibile sul sito istituzionale del Comune di Mapello alla voce SUAP), compilata sui moduli preposti, in modalità informatizzata previa codifica da rispettare tassativamente e corredata dei seguenti documenti:

- a) progetto quotato in scala 1:20 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione, compreso il disegno del possibile supporto, in triplice copia, debitamente firmato dal titolare dell'impresa esecutrice o dall'interessato;
- b) bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre;
- c) documentazione fotografica che illustri il punto di collocazione e dell'ambiente circostante;
- d) planimetria dove è riportata la posizione nella quale si chiede l'autorizzazione alla installazione;
- e) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si attesta che l'impianto pubblicitario che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile, resistente agli agenti atmosferici e non infiammabile;
- f) copia dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi o, in alternativa, dichiarazione di impegno della ditta costruttrice o installatrice l'impianto luminoso, accompagnata da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., che produrrà la necessaria dichiarazione di conformità entro 30 gg. dall'installazione dell'impianto, come previsto dalla legge 46/90;
- g) copia del nulla osta tecnico dell'ente proprietario della strada, qualora richiesto;
- h) parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Lombardia, qualora richiesto;
- i) nulla osta del proprietario o amministratore dell'immobile, o del fondo, per lo sfruttamento della superficie da adibirsi alla collocazione del mezzo pubblicitario.

### ***Art.36 Richiesta documentazione integrativa, sospensione dei termini e conclusione del procedimento.***

Nel caso in cui la domanda non sia corredata della documentazione prevista dal presente regolamento, ovvero, nel caso in cui si ritenga di dover acquisire ulteriore documentazione, verrà fatta richiesta di integrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, con sospensione dei termini di conclusione del procedimento.

Qualora l'ulteriore documentazione richiesta non sia prodotta entro i successivi 15 giorni (salvo ulteriore proroga motivata), la domanda sarà archiviata, con comunicazione al richiedente, senza quindi alcun seguito amministrativo.

Salvo quanto previsto dalle diverse normative di settore, **entro 60 giorni** dal ricevimento dell'istanza il SUAP adotterà il provvedimento conclusivo. Il termine di conclusione del procedimento è comunque subornato alla sospensione dello stesso dovuta alla richiesta all'interessato di eventuale documentazione integrativa (articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160) o alla necessità di acquisizione di nulla osta/autorizzazioni da altri Uffici/enti.

Il Comune a seguito del completamento dell'istruttoria, potrà definire il procedimento amministrativo con:

- il rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
- il diniego debitamente motivato.

### ***Art.37 Durata delle autorizzazioni***

L'autorizzazione all'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari a carattere permanente ha validità per un periodo di 3 anni, salvo quando diversamente specificato, ed è rinnovabile alla scadenza per lo stesso periodo, previo rilascio di una nuova autorizzazione.

L'autorizzazione per targhe professionali ha validità permanente, fino alla cessazione dell'attività.

### ***Art.38 Rinnovo delle autorizzazioni***

La richiesta di rinnovo delle autorizzazioni va presentata almeno 30 giorni prima della data di scadenza.

Il rinnovo è subordinato alla richiesta del titolare, nella cui istruttoria sarà verificata la sussistenza delle condizioni previste dal vigente regolamento, non sarà concesso rinnovo ai titolari che non abbiano adempiuto al pagamento del tributo dovuto segnalato dall'ufficio preposto.

Alla domanda di rinnovo va allegata fotografia dello stato attuale degli impianti e planimetria aggiornata dell'area.

Qualora la documentazione allegata ai fascicoli in archivio sia in formato cartaceo dovrà essere allegata documentazione in formato digitale.

### ***Art.39 Comunicazione di variazione del messaggio esposto su un mezzo pubblicitario***

Ogni variazione del messaggio esposto su un mezzo pubblicitario deve essere comunicata tramite istanza telematica presentata online allo sportello telematico SUAP del Comune di Mapello, compilata sui moduli preposti, in modalità informatizzata previa codifica da rispettare tassativamente e corredata della documentazione allegati b) e c) dell'art. 35.

### ***Art.40 Obblighi del titolare dell'autorizzazione***

L'installazione del mezzo pubblicitario deve avvenire, pena la decadenza dell'autorizzazione, entro novanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio.

Il titolare dell'autorizzazione ha obbligo di:

1. verificare periodicamente il buono stato dell'impianto pubblicitario;
2. effettuare periodicamente gli interventi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
3. adempiere, nei termini prescritti, a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione che a seguito di intervenute e motivate esigenze;
4. provvedere alla rimozione dell'impianto pubblicitario a seguito di rinuncia, decadenza e revoca dell'autorizzazione;
5. su ogni impianto pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
  - ✓ amministrazione rilasciante;
  - ✓ soggetto titolare;
  - ✓ numero dell'autorizzazione;
  - ✓ progressiva chilometrica del punto di installazione (se prevista);
  - ✓ data di scadenza.

La targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

#### **Art.41 Cessazione dell'autorizzazione**

L'autorizzazione può essere revocata prima dei 3 anni, e comunque prima della scadenza, per:

1. inadempienze degli obblighi da parte del titolare dell'impianto;
2. motivi di interesse pubblico legati alla realizzazione di interventi pubblici sul territorio comunale incompatibili con la permanenza dell'impianto;
3. formale rinuncia presentata dal titolare dell'impianto con la riconsegna dell'autorizzazione;
4. mancata corresponsione di una sola annualità dell'imposta sulla pubblicità;
5. mancato utilizzo dell'impianto per un periodo superiore ad un anno.

#### **Art.42 Impianti pubblicitari per vendesi/affittasi**

Per gli impianti pubblicitari di affittasi – vendesi proposti da agenzie di intermediazione immobiliare e privati non è prevista l'autorizzazione se il mezzo pubblicitario non ha superficie superiore ad cm.<sup>2</sup> 25 e devono essere affissi esclusivamente sugli immobili oggetto di compravendita ovvero sulle loro pertinenze.

Tali impianti possono essere monofacciali, non luminosi, né illuminati e posizionati in aderenza (e non a bandiera) sul fabbricato.

#### **Art.43 Farmacie**

In deroga alle norme del presente Regolamento, sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle Farmacie, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa.

E' altresì derogabile il rispetto delle distanze minime.

L'insegna deve essere a forma di croce, di colore verde.

## **Titolo V**

### **Vigilanza e procedure sanzionatorie**

#### **Art.44 Sanzioni**

Le violazioni alle norme del presente regolamento che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 23 del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al Titolo VI del Codice stesso.

Per tutte le altre violazioni alle norme del presente regolamento, per cui è prevista una specifica fattispecie munita di sanzione, come anche delle disposizioni legislative riguardanti la effettuazione della pubblicità e delle disposizioni contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti o alla effettuazione di particolari forme di pubblicità, si applicano le sanzioni di cui all'art. 24, del D.Lgs. 507/93.

Dell'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, ne sarà data comunicazione all'Ufficio competente per le funzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/93.

Per quanto in contrasto con le norme del presente regolamento e non espressamente sanzionato dalla legislazione vigente si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 50.00 ad Euro 300.00.

#### ***Art.45 Ripristino dello stato dei luoghi***

Nel momento in cui l'autorizzazione cessa per qualsiasi motivo o venga ordinata la rimozione di impianti abusivi o non conformi, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione o al responsabile della collocazione, di restituire nel pristino stato le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto.

In caso di inottemperanza, l'Ente proprietario della strada, previo diffida a norma dell'art.23 comma 13 bis del vigente Codice della strada alla rimozione, provvederà alla stessa con conseguente addebito delle spese e notifica della relativa sanzione amministrativa.

#### ***Art.46 Norme Transitorie***

I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere, all'entrata in vigore del presente regolamento, se non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere rimossi alla scadenza del titolo che ne ha autorizzato la posa. In caso di istanza di rinnovo i mezzi pubblicitari dovranno essere adeguati alle norme del presente regolamento.

In presenza di norme di legge che dispongono termini diversi devono essere applicati questi ultimi salvo che la normativa stessa non disponga deroghe al riguardo.

#### ***Art.47 Norme finali***

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni delle normative richiamate all'art. 2 del presente Regolamento.

Il presente regolamento è automaticamente modificato o integrato qualora le norme legislative di cui all'art. 2 vengano modificate o integrate.

Viene abrogata ogni altra norma regolamentare incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.

Per le procedure di contestazione e di irrogazione delle relative sanzioni diverse dal Codice della strada, si applicano le disposizioni della legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ***Art.48 Entrata in vigore***

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.